



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

I SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 15/P/2016

Rimini, lì 10 ottobre 2016

OGGETTO: le nuove regole sulla capitalizzazione degli interessi bancari (anatocismo) in vigore dal 1° ottobre 2016

L'ANATOCISMO BANCARIO E LA SUA STORIA

Dal 1° ottobre 2016 la materia dell'anatocismo con riferimento ai contratti bancari - quindi a **mutui, finanziamenti, affidamenti, scoperti di conto e aperture di credito** - ha trovato una regolamentazione stabile e definitiva dopo anni di polemiche, sentenze e andirivieni del legislatore.

Come noto, l'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi: vale a dire che, ipotizzando al 1° gennaio una somma di 100 fruttifera di interessi in misura pari al 2% annuo (capitalizzabile annualmente), all'inizio dell'anno successivo (se il debitore non ha restituito nulla) gli interessi non si calcolano più sul capitale di 100 ma sul capitale di 102; l'anno ancora successivo, il capitale fruttifero di interessi diventa di 104,04 e così via. Si dice che gli interessi si "capitalizzano" in quanto il loro importo va a sommarsi con quello del capitale posto come base di calcolo degli interessi.

In Italia sull'anatocismo si sta combattendo, tra banche e clienti, una battaglia epocale dalla fine degli anni '70.

Si parte dal dettato (ancora vigente) del Codice civile del 1942, per il quale si può fare anatocismo (in mancanza di «usi contrari» che lo autorizzano) solo se (articolo 1283):

- vi sia un accordo tra creditore e debitore (o, in mancanza, una domanda giudiziale del creditore contro il debitore);
- l'accordo riguardi interessi dovuti per almeno sei mesi;
- l'accordo sia posteriore alla maturazione degli interessi.

Fino al 1999 alle banche era andata liscia perché, con l'avallo di una giurisprudenza ormai ventennale, avevano sostenuto l'esistenza nel mercato di un «uso contrario» (codificato in quelle che allora si chiamavano «norme bancarie uniformi») rispetto alla disciplina del Codice civile; e cioè un uso secondo il quale nei rapporti tra banca e cliente era lecita la pratica dell'anatocismo.

Il vento è poi cambiato per effetto di due sentenze della Cassazione (la 2374/1999 e la 3096/1999) con le quali è stato deciso che, in effetti, l'anatocismo era il frutto non di un uso corrente nel mercato, ma di un accordo tra banca e cliente, illecito perché anteriore (e non posteriore) alla maturazione degli interessi oggetto di capitalizzazione.

Dopo queste sentenze, il legislatore è corso al riparo introducendo varie norme e da ultimo il **principio (contenuto nell'articolo 120 del Testo unico bancario) per il quale la materia dell'anatocismo avrebbe dovuto essere disciplinata da un regolamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale avrebbe dovuto rispondere ai seguenti principi:**

- a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque **non inferiore ad un anno**;
- b) **gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno** e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- c) **gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;**

Studio Semprini-Cesari & Nini

Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 392383
E-mail: segreteria@studiosemprinienini.com
www.studiosemprinienini.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

d) per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

LE NUOVE REGOLE SULL'ANATOCISMO BANCARIO APPLICABILI DAL 1° OTTOBRE 2016

Dal **1° ottobre 2016** le banche devono necessariamente adeguarsi al disposto del **Dm Economia** (nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) **n. 343 del 3 agosto 2016**¹, il quale finalmente ha attuato l'**art. 120 del Testo unico bancario (Tub)** che, a sua volta, come detto, contiene i principi direttivi per la disciplina dell'anatocismo bancario, demandandone però la concreta regolamentazione della materia appunto a una determinazione del Cibr.

Interessi debitori e di mora

Il Dm 343/2016 contiene anzitutto (nell'articolo 3) l'affermazione di principio, recata anche dall'articolo 120 Tub, in base al quale **nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, «gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora»**.

Se il generale divieto di anatocismo così affermato è chiaro, non chiaro è invece il punto se, nello specifico caso dell'anatocismo inerente gli interessi di mora, questi decorrano "in automatico", per il solo fatto dell'inadempimento del cliente o se, trattandosi comunque di interessi (seppur moratori) su interessi (di natura convenzionale), debba ricorrere - affinché gli interessi moratori siano dovuti - anche il presupposto in base al quale, per prescrizione del Codice civile, l'anatocismo si produce ai sensi dell'articolo 1283 del Codice civile, a seguito della proposizione di una domanda giudiziale del creditore contro il debitore.

Quest'ultima tesi appare peraltro come l'esito di una lettura eccessivamente rigorosa della combinazione tra l'articolo 120 del Tub e l'articolo 1283 del Codice civile, mentre l'opinione della produzione "automatica" degli interessi moratori appare una soluzione non solo più fisiologica in diritto (anche perché assai più aderente al tenore letterale del Dm 343) ma anche più opportuna nella prassi quotidiana dei rapporti banca/cliente.

Contabilizzazione ed esigibilità

Il Dm 343, in tema di **conto corrente** e conto di pagamento, ribadisce che:

- Ø **gli interessi debitori e gli interessi creditori debbono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno**;
- Ø **gli interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ogni anno** (o comunque al termine - se infrannuale - del rapporto per cui sono dovuti);
- Ø **anche per i contratti iniziati in corso d'anno, il conteggio si effettua comunque al 31 dicembre successivo**.

Con specifico riferimento alle **aperture di credito regolate in conto corrente** (o conto di pagamento) e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato o che si verifichino su conti non affidati il Dm prevede poi che gli **interessi debitori devono essere conteggiati separatamente dal capitale**.

¹ Vedi delibera CICR n. 343 allegata



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

Quest'ultima prescrizione serve a impedire la capitalizzazione degli interessi e, quindi, serve a far sì che, scaduto l'anno, gli interessi corrispettivi continuino a calcolarsi sul solo capitale, e non, in modo anatocistico, sulla somma del capitale e degli interessi prodottisi nell'anno precedente.

Quanto poi agli interessi maturati in un dato anno e così conteggiati separatamente, questi divengono esigibili dalla banca (e dovuti in pagamento dal debitore) il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui essi sono maturati (e, comunque, non prima del trentesimo giorno successivo a quello nel quale il cliente riceve la comunicazione dell'entità degli interessi maturati a suo debito nell'anno precedente, ciò che normalmente avviene, nel mese di gennaio, con la trasmissione dell'estratto conto del mese di dicembre).

Una volta che gli interessi corrispettivi divengono esigibili succede dunque che:

a) se il cliente li paga, la vicenda si chiude e gli interessi corrispettivi continuano a essere calcolati sul solo capitale;

b) se il cliente ne autorizza o ne ha autorizzato l'addebito in conto (si tratta di un'autorizzazione revocabile in qualsiasi momento che, tuttavia, quasi inevitabilmente dovrà essere concessa per la stragrande maggioranza dei rapporti affidati ²), inevitabilmente, per effetto dell'addebito, si "trasformano" in capitale e, quindi, da quel momento, gli interessi corrispettivi devono essere calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale finanziato con gli interessi divenuti capitale per effetto dell'avvenuto loro addebito in conto;

c) se il cliente non li paga e non ne autorizza l'addebito in conto, il rapporto tra banca e cliente entra nella dimensione patologica dell'inadempimento e, pertanto, si determina il presupposto per l'applicazione degli interessi moratori (con il problema, di cui s'è già parlato sopra, di capire se, per la loro produzione, occorra la domanda giudiziale di cui all'articolo 1283 del Codice civile o se, come pare meglio, essi si rendano dovuti per il solo fatto dell'inadempimento del debitore). Inoltre, in caso di mancato pagamento del debito da interessi, la banca, se ne ricorrono i presupposti, sarà tenuta a segnalare la posizione alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia e ad altri sistemi di informazione creditizia; la registrazione di tali informazioni presso una banca dati interbancaria potrebbe comportare difficoltà di accesso al credito (ad esempio, in caso di richiesta di finanziamenti).

Infine nel contratto tra banca e cliente può essere convenuto che i fondi accreditati nel conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

I contratti in corso

Come già osservato, le banche devono applicare il decreto 343, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.

Quanto ai contratti in corso, **alla loro variazione le banche possono procedere unilateralmente per il loro adeguamento alle nuove norme.**

Deve però essere richiesta l'autorizzazione del cliente per l'addebito in conto degli interessi corrispettivi divenuti esigibili.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini

² Vedi in allegato fac simile di autorizzazione e proposta di modifica unilaterale di contratto di apertura di credito in c/c



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

N. 343

VISTO l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come modificato dall'articolo 17-bis, del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'articolo 114-*quinquies*.3 del TUB, che prevede l'applicabilità agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 114-*undecies* del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

VISTO l'articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il compito di indicare il contenuto e la modalità delle comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto che, ai sensi del medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 115 del TUB devono fornire al cliente nei contratti di durata;

VISTO l'articolo 127, comma 3, del TUB, che prevede che le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo VI del medesimo Testo Unico siano assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2012, n. 155, recante Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo unico bancario;

SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, del TUB;

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- "cliente", qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge atti-

4



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

vità di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- "intermediario", le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;
- "conto di pagamento", il conto come definito all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Art. 2

(Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.
2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.
3. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile.

Art. 3

(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

Art. 4

(Interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti)

1. Il presente articolo si applica:
 - a) alle aperture di credito regolate in conto corrente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2012, n. 155, e a quelle regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'articolo 1842 del codice civile, sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;

4



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

- b) agli sconfinamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2012, n. 644, quali definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto anzidetto.
2. Ai contratti di apertura di credito che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare si applica il solo comma 7.
3. Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
4. Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve comunque essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119 o 126-*quater*, comma 1, lettera b), del TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.
5. Ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.
6. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016.
2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Sulla clausola contenente l'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 6^{*} deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016.
3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni del presente decreto sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

* LEGGASI: "5"


Man
Peder

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma, addì - 3 AGO. 2016

IL MINISTRO

ver



Banca



Comunicazione del 30/09/2016

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ITALIA



-----,-----
Luogo Data

Autorizzazione preventiva all'addebito degli interessi debitori sul conto corrente, ai sensi della Delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016 emanata in attuazione dell'art. 120, secondo comma, T.U.B.

Con la presente autorizzo/autorizziamo preventivamente ed espressamente, con decorrenza immediata, l'addebito degli interessi debitori sul conto corrente sopra indicato al momento in cui questi divengono esigibili; la somma addebitata e' considerata sorte capitale.

La presente autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Distinti saluti.


Firma richiedente

Dichiaro/dichiariamo di approvare e accettare specificamente ai sensi degli art.1341, comma 2, e 1342 cod. civ., l'addebito degli interessi debitori sul conto corrente.

Firma richiedente

Firma Banca

COPIA BANCA



[]
Banca

Comunicazione del 30/09/2016

[]
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ITALIA
[]

[]
[]
[]
[]

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Conto corrente ed eventuali linee di credito accordate a valere sul rapporto sopra indicato, come descritte in calce.

Gentile Cliente,
nei mesi scorsi il Legislatore ha apportato modifiche all'art.120 del T.U.B. introducendo alcune importanti novità sul calcolo degli interessi nei rapporti di conto corrente, successivamente dettagliate dal Decreto Ministeriale dello scorso 3 agosto. In particolare, la normativa prevede che, a partire dal primo ottobre 2016, la periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori sul conto corrente non possa essere inferiore a un anno e che gli interessi siano conteggiati al 31 dicembre di ogni anno o alla chiusura del rapporto. Gli interessi debitori maturati al 31 dicembre di ogni anno saranno esigibili, ossia dovranno essere pagati, il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Lei sarà, pertanto, tenuto a pagare alla Banca, alla data di esigibilità del primo marzo, l'eventuale debito relativo agli interessi debitori maturati al 31 dicembre precedente. Gli interessi creditori maturati saranno, invece, accreditati con valuta 31 dicembre di ogni anno. Nulla varia per quanto riguarda la periodicità di conteggio e di addebito delle altre voci di spesa e di commissione.

Se lo desidera, può autorizzare preventivamente la Banca ad addebitare direttamente sul conto corrente gli interessi debitori alla data in cui divengono esigibili; per rilasciare questa autorizzazione può recarsi con il modulo allegato, presente in duplice copia (copia Banca e copia Cliente), presso la filiale della Banca nella quale Lei intrattiene il rapporto; tale autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. In alternativa, potrà pagare gli interessi dovuti con altre modalità, ad esempio recandosi presso gli sportelli della Banca.

La informiamo che, in caso di mancato pagamento del debito da interessi, la Banca, se ne ricorrono i presupposti, sarà tenuta a segnalare la posizione alla Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia e ad altri sistemi di informazione creditizia; la registrazione di tali informazioni presso una banca dati interbancaria potrebbe comportare difficoltà di accesso al credito (ad esempio, in caso di richiesta di finanziamenti).

Lei continuerà a ricevere, con la periodicità prescelta, l'estratto conto contenente il riepilogo delle operazioni effettuate. Il conteggio degli interessi maturati sarà riportato nell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno.

Con la presente proposta, effettuata ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del T.U.B., la Banca provvederà ad adeguare il contratto di conto corrente sopra indicato, e quelli di affidamento eventualmente esistenti a valere sul conto stesso, all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), come modificato in particolare dall'art. 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49, nonché al citato Decreto Ministeriale n. 343 del 3 agosto 2016, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del CICR, che ha stabilito modalità e criteri per la produzione degli interessi.

Il giustificato motivo, relativo alla presente proposta di modifica contrattuale, è rappresentato dall'obbligo di adeguamento alla citata normativa.

Le modifiche alle clausole contrattuali che disciplinano la produzione degli interessi vengono applicate con decorrenza 31 dicembre 2016.

Di seguito vengono esposte le modifiche sopra citate.

[]

Banca

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ITALIA

Contratto di conto corrente - Regolamento del conto corrente bancario

Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.), chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese.

- 1 - La Banca potra' applicare la commissione di istruttoria veloce descritta nel documento di sintesi.
- 2 - I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati con identica periodicit , portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cos  calcolato produce interessi secondo le medesime modalita'.
- 3 - Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita nel presente Contratto, nel quale sono, altres , indicate tutte le spese e le condizioni economiche applicate al rapporto. Qualora il tasso d'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante da variazione del parametro pattuito non e' soggetta all'obbligo di comunicazione previsto dal successivo art. 13 del presente Titolo.
- 4 - Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel Contratto. Su questi interessi non e' ammessa la capitalizzazione periodica.
- 5 - Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita contrattualmente.

La clausola sopra riportata viene sostituita dalla seguente:

Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) e regolamento di commissioni e spese; conteggio ed esigibilita' di interessi, facolta' di autorizzare l'addebito degli interessi debitori in conto corrente; imputazione di fondi a estinzione del debito da interessi.

- 1 - La Banca potra' applicare la commissione di istruttoria veloce descritta nel documento di sintesi.
- 2 - I rapporti relativi al conto, sia quest'ultimo a debito o a credito, vengono regolati portando in conto le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.
- 3 - Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita nel presente Contratto, nel quale sono, altres , indicate tutte le spese e le condizioni economiche applicate al rapporto. Qualora il tasso d'interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Cliente derivante da variazione del parametro pattuito non e' soggetta all'obbligo di comunicazione previsto dal successivo art. 13 del presente Titolo.
- 4 - Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la stessa periodicit , il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio e' effettuato il 31 dicembre. Gli interessi debitori divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. In caso di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente, gli interessi sono immediatamente esigibili; in tale ipotesi, il saldo debitore relativo alla sorte capitale produce interessi nella misura contrattualmente pattuita, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. L'imputazione dei pagamenti e' regolata in conformita' dell'art. 1194 cod. civ.
- 5 - Il Cliente puo' autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale. L'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purch  prima che l'addebito abbia avuto luogo.
- 6 - Nel caso in cui il Cliente non abbia autorizzato l'addebito degli interessi debitori sul conto corrente, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi destinati sul conto corrente potranno essere impiegati dalla Banca per estinguere, totalmente o parzialmente, il debito da interessi.
- 7 - Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita contrattualmente.

Contratto di affidamento - Regolamento degli affidamenti in conto corrente

Maturazione e applicazione degli interessi.

- 1 - Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati con la periodicit  e nella misura contrattualmente pattuita.
- 2 - In caso di apertura di credito in conto corrente, il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente l'affidamento concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido); il tasso debitore "oltre il fido" non sara' comunque applicato se lo sconfinamento, come di seguito definito, e' solo sul saldo per valuta.
- 3 - Nel caso di rapporto di "conto unico", il tasso debitore "oltre il fido" viene applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite dell'affidamento concesso, sulla parte del saldo debitore del conto eccedente l'importo rappresentato dalla somma del medesimo affidamento e dell'eventuale disponibilit  di portafoglio.
- 4 - L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto oltre il limite dell'affidamento concesso.


La clausola sopra riportata viene sostituita dalla seguente:

Conteggio ed esigibilita' di interessi, facolta' di autorizzare l'addebito degli interessi debitori in conto corrente; imputazione di fondi a estinzione del debito da interessi.

- 1 - Gli interessi dovuti dal Cliente alla Banca sono determinati nella misura contrattualmente pattuita.
- 2 - Gli interessi debitori sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, alla chiusura del



Banca



Comunicazione del 30/09/2016

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ITALIA



05387



conto corrente cui si riferiscono; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio e' effettuato il 31 dicembre. Gli interessi debitori divengono esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. In caso di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente, gli interessi sono immediatamente esigibili; in tale ipotesi, il saldo debitore relativo alla sorte capitale produce interessi nella misura contrattualmente pattuita, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi. L'imputazione dei pagamenti e' regolata in conformita' dell'art. 1194 cod. civ.

3 - Il Cliente puo' autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto corrente cui gli stessi sono riferibili al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale. L'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

4 - Nel caso in cui il Cliente non abbia autorizzato l'addebito degli interessi debitori sul conto corrente, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi destinati sul conto corrente potranno essere impiegati dalla Banca per estinguere, totalmente o parzialmente, il debito da interessi.

5 - In caso di apertura di credito in conto corrente, il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente l'affidamento concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido); il tasso debitore "oltre il fido" non sara' comunque applicato se lo sconfinamento, come di seguito definito, e' solo sul saldo per valuta.

6 - Nel caso di rapporto di "conto unico", il tasso debitore "oltre il fido" viene applicato, in presenza di utilizzo oltre il limite dell'affidamento concesso, sulla parte del saldo debitore del conto eccedente l'importo rappresentato dalla somma del medesimo affidamento e dell'eventuale disponibilita' di portafoglio.

7 - L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto oltre il limite dell'affidamento concesso.

DIRITTI

In caso di mancata accettazione della modifica unilaterale proposta, Lei ha diritto di recedere dal contratto oggetto di modifica entro la data di decorrenza sopra citata, senza spese, e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. La modifica si intendera' da Lei approvata qualora non eserciti il diritto di recesso entro la data di decorrenza della modifica proposta.

ELENCO LINEE DI CREDITO



Distinti saluti.

